

STATUTO

LUCE UMANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIULIANO TERME PI
PIAZZA GERESCHI 75
Numero REA: PI - 251014
Codice fiscale: 02455160503
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

""Allegato "A" all'atto del 19 Settembre 2022, nn. 3.572/2.406

S T A T U T O della LUCE UMANA - Società Cooperativa Sociale

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa denominata "LUCE UMANA - Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di San Giuliano Terme (PI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 Sedi secondarie, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

La società sarà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali, economici ed educativi attraverso strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità, esaltando la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini; incrementando le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e promuovendo processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Ha anche lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 2521 del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà altresì fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci e non al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

L'organizzazione del lavoro e la tutela dei soci lavoratori, viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e di apposito regolamento interno, redatto ai sensi della legge 03 aprile 2001, n. 142, che dovrà disciplinare la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento, elaborato dall'Organo Amministrativo, dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, e depositato entro trenta giorni dall'approvazione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Per questo, la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale e professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive, mediante l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci, di Enti cooperativi associati e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella d'altri Enti cooperativi, a promuovere e ad aderire a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:

1. promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarietà, per servire in modo organico ed adeguato la persona, con servizi ed interventi espliciti

nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti l'assistenza socio-sanitaria, la cultura, l'attività scolastica ed interventi educativi in genere;

2. rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, anche in applicazione della Legge 01.06.1977, n. 285 ed eventuali modifiche ed integrazioni e successive;

3. promuovere o concorrere alla promozione dei servizi sociali, in collegamento con gli Enti pubblici per ovviare al rischio assistenziale del sistema attuale.

Art. 5.1 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, a favore di anziani – inabili – minori – tossicodipendenti – stranieri immigrati – detenuti – famiglie, come previsto dal comma 1-a) della Legge 381/91 art. 1, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico - specialistica;
- servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio - sanitaria, sostegno e cura sia presso famiglie che scuole, extramurali o altre strutture d'accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);
- servizi di telesoccorso e teleassistenza, servizi di trasporto sanitario di emergenza e non;
- servizi di sostegno alla mobilità a favore di persone con ridotta autonomia motoria, psicomotoria o sensoriale;
- attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
- attività di animazione del tempo libero, quali iniziative di carattere sportivo, ricreativo e culturale, quali, come ad esempio attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di ippoterapia, arteterapia, biblioterapia ed ergoterapia;
- realizzare e/o gestire servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;
- promuovere e/o gestire soggiorni, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, camping, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;
- promuovere e/o gestire sportelli di orientamento;
- istituire e/o gestire asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

- istituire e/o gestire centri promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;
 - istituire e/o gestire scuole d'ogni ordine e grado integrate ad attività educative o sociali o assistenziali comprese mense e servizi di pulizia;
 - istituire e/o gestire corsi di conferenze, di lezioni, corsi d'orientamento scolastico - professionale, corsi per tirocinanti, attività di formazione, consulenza e di prevenzione;
 - istituire e/o gestire progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;
 - istituire e/o gestire sportelli e osservatori per studio, prevenzione, aiuti soprattutto nell'ambito dell'inserimento lavorativo, consulenze e sostegno rivolti alle fasce deboli ed ai giovani in genere, direttamente o in collaborazione con Istituzioni religiose e non, Enti pubblici o privati;
 - istituire e/o gestire borse lavoro e borse di studio, promuovere e gestire tirocini, stages, work experiences, etc.;
- b) operare secondo il comma 1-b) della Legge 381/91 art. 1 gestendo, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi, questi ultimi anche funzionalmente collegati alla gestione di strutture o di servizi ricadenti nella tipologia della lettera a) art. 1 legge 381/91, fra cui, solo a titolo esemplificativo:
- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio sia in conto terzi, nonché prodotti derivanti da attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale sia non, anche attraverso l'associazione di rappresentanze commerciali e l'apertura di centri di vendita e assistenza;
 - gestione di strutture turistiche ricettive (ad esempio affittacamere, ostelli, camping etc.) e pubblici esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti, gestione alloggi e cucine;
 - svolgimento di attività di erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere;
 - gestione parcheggi;
 - gestione di spazi vendita di generi alimentari e non, sia al dettaglio sia all'ingrosso;
 - autotrasporti sia in conto proprio che in conto terzi e traslochi;
 - servizi di piccola manutenzione, carpenteria, falegnameria, pitturazioni, edilizia, lavori nel campo dell'impiantistica elettrica ed idraulica;
 - cura, manutenzione e pulizia di: stabili, abitazioni, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali (lidi, parcheggi ecc.) e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
 - servizi di lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati;
 - attività di accoglienza, cura e difesa degli animali; raccolta fondi, avvio programmi di recupero e difesa, progetti di sensibilizzazione e salvaguardia della diversità ambientale;

- gestione di centri specializzati in I.A.A. (Interventi Assistiti con l'ausilio di Animali), secondo le linee guida ministeriali sulla pet-therapy;
- gestione, manutenzione e creazione di attività di fattoria sociale;
- gestione di corsi di formazione sugli I.A.A. (Interventi Assistiti con l'ausilio di Animali);
- attività di giardinaggio;
- coltivazione e allevamento secondo le leggi sull'agricoltura sociale;
- attività di segretariato, telemarketing e teleselling;
- gestione logistica di magazzino conto terzi, assemblaggio e confezionamento, fattorinaggio;
- attività informatica mediante l'uso di beni strumentali da affittare a terzi ivi compreso il supporto tecnico;
- sviluppo software, consulenza informatica, servizi di web marketing;
- gestione banche dati, immissioni ed elaborazione dati contabili, amministrativi e del personale;
- servizi di advertising e promozionali;
- servizi civili di sorveglianza;
- servizi di intermediazione in genere con esclusione di intermediazione di manodopera;
- organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
- organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici e veicoli;
- raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers, elettrodomestici e componenti elettronici;
- raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
- raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali;
- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
- commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori ed abbigliamento ed altri manufatti tessili o articoli in pellame derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc.;
- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone, rame, etc., tessuti per la casa (cuscini, tendaggi, tappeti, stuoie, zerbini, arazzi, copritavola, banner, batik, etc.) di cotone, cachemire, seta, organza, etc., cesterie, vimini e giunco etc., oreficeria, gioielleria, bigiotteria, etc. in pietre dure e preziose ed in metalli pregiati e non, lampade ed illuminotecnica, oggettistica (articoli da regalo, candele, bigiotteria,

cofanetti, portagioie, etc. ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli, bigiotteria, articoli di cosmesi e profumeria, ecc.);

- attività di formazione e di consulenza;

- istituire e/o gestire borse lavoro e di studio nelle diverse forme dell'attività della cooperativa, prevedendo anche aiuti per un sostegno sia culturale che materiale di tipo economico per stati di disagio delle persone, soci e non, svantaggiate e/o delle loro famiglie;

- promozione e gestione dei corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in generale e/o singoli;

c) l'attuazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk e altro;

d) la predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e il deposito di brevetti;

e) partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro, essa potrà:

- accettare donazioni;

- assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma ed imprese specie se svolgono attività analoghe e in ogni caso accessorie all'attività sociale;

- dare adesione o partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori, ed a contratti di rete, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce;

- allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione d'attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

- incentivare nei soci e non la promozione d'ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa tempo libero-cultura, ecc.) allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita;

- assumere mandati di rappresentanza con o senza deposito di prodotti alimentari, tecnici, industriali ed artigianali.

La Cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire ad una o più Associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo sia in Italia sia all'estero ovvero aderire a consorzi di cooperative.

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e così quelle mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali, valutarie e finanziarie – espressamente esclusa l'intermediazione professionale di valori mobiliari e la raccolta del risparmio tra il pubblico – che saranno ritenute utili, necessarie ed opportune per il conseguimento del suddetto scopo sociale, compresi - a titolo esemplificativo – l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione d'ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia reali e personali anche a favore di terzi, l'assunzione d'interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente sia indirettamente.

Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i contributi e gli interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'Unione Europea; del risparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci; del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o in ogni modo finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, a promuovere e ad aderire a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività anche per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, finanziamenti con o senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Complessivamente tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine o strumentale a quelle sopra elencate e, comunque, connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca.

La cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente e nel rispetto delle norme di cui alla legge 05 luglio 1991, n. 197, e delle altre disposizioni in materia, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà, tra l'altro partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) operatori - titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica fornendo il loro apporto professionale, culturale e partecipativo relativo alla formazione e gestione dell'Organo Amministrativo;
- b) prestatori/lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- c) svantaggiati - sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91 e successive. Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato

soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

d) volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà;

e) fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

f) sovventori – sia persone fisiche che giuridiche – nei limiti stabiliti dalla legge.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.3 Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private, società, associazioni od enti nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta dalla cooperativa e purchè gli scopi ed interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa e comunque quando la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa. I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda. I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

7.2 Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

7.3 Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro e/o rapporti di lavoro meglio identificati nel Regolamento Interno predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea:

- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo;
- tipologie di contratti previste dalla legge 30/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- professionale;
- artigiano, commerciante o imprenditore agricolo, coltivatore diretto;
- di collaborazione a progetto;
- autonomo;

- di agenzia;
- di volontariato ai sensi della Legge 381/1991;
- di lavoro intermittente (o a chiamata) di cui all'art. 33 e seguenti del D. L.vo 10 settembre 2003, n. 276;
- di ogni altro tipo consentito dalla legislazione vigente nel tempo.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da qualsiasi altra fonte.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono essere ammessi, quali soci sovventori, anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone fisiche che giuridiche.

A norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

7.4 - Regolamento socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 6, legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

8 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa;
 - a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda

all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 - Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari e educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - strumenti finanziari

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 codice civile.

Art. 11 - Procedura di ammissione

11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo per domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente

determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio per proposta dell'Organo Amministrativo.

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.5 L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque (25) euro né superiore a cinquecento (500) euro.

Art. 13 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

13.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

13.2 Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 14 - Vincoli quote

14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 15 - Recesso

15.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

15.2 Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 - Esclusione del socio

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531: Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

- nei casi previsti dall'articolo 2286: L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208).

- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma:.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale,

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - Morte del socio

17.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 18 seguente.

17.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 18 - Rimborso delle quote

18.1 Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

18.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quelle versate a titolo soprapprezzo.

18.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 18.4 seguente.

18.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di importo non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi) e non superiore al limite massimo previsto dalla legge; ogni socio dovrà sottoscrivere quote sociali per un valore complessivo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi) secondo le modalità di cui al successivo articolo;

- b. dalle quote dei soci sovventori, ciascuna di importo non inferiore ad Euro 500,00

(cinquecento virgola zero centesimi) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico od alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22.1 (ventidue punto uno) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 - Capitale sociale

21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea per proposta motivata dell'Organo Amministrativo.

21.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

21.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

21.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo l'organo di controllo (ove previsto), deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni dell'organo di controllo (ove previsto). La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'Organo Amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'Organo Amministrativo e il o i sindaci (ove nominati) devono chiedere al Tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

21.6 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di cui al punto 21.5, questo è completamente eroso, l'Organo Amministrativo deve senza

indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

21.7 Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate precisamente:

- almeno il 3% (tre per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente nei termini da stabilirsi con delibera dell'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.

21.8 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 – Requisiti Mutualistici

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività anche con i terzi, sempre mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.

Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio di esercizio.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale va dal 1°(primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo criteri stabiliti dalla legge.

24.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 22.1 e 22.2.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,

oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

24.5 Destinazione utile

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,

la misura massima consentita dall'articolo 2514 del codice civile ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo Statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ORGANI SOCIALI

Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto delle funzioni deliberanti ed

esecutive demandate dalle leggi e dal presente statuto:

1. all'Assemblea dei soci;
2. all'Organo amministrativo;
3. al Comitato esecutivo (se nominato);
4. all'Amministratore Delegato (se nominato);
5. al Collegio Sindacale (se nominato);
6. all'Addetto al Controllo Contabile (se nominato);
7. all'organo di controllo (se nominato).

Art. 25 - Assemblea

25.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo e purché in Italia.

25.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

25.3 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
- nomina i sindaci (ove previsto) e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso dell'Organo Amministrativo e dei sindaci (ove nominati);
- delibera sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei sindaci (ove nominati);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti dell'Organo Amministrativo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli

adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'Organo Amministrativo cui è affidata l'amministrazione della società.

25.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

25.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

25.6 In mancanza delle formalità indicate nel punto 25.5, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo (ove nominato). Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo (ove nominato) non presenti.

25.7 L'Organo Amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione per richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, per proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

25.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

25.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

25.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta comunque nei limiti imposti dalla legge.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

25.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo (ove nominato) o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

25.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci (ove nominati).

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art. 26 - Organo amministrativo

26.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di Consiglieri eletti, di volta in volta, dall'assemblea dei soci che ne determina il numero, comunque mai inferiore a tre. L'amministrazione della società può essere affidata anche a

soggetti non soci; in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

26.2 Gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

26.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

26.4 La gestione dell'impresa, come stabilito dal primo comma dell'art. 2380-bis del cod. civ., spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

26.5 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) che sostituisce/sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

26.6 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo ed al presidente del collegio sindacale (ove nominato). La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dell'Organo Amministrativo o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione dell'Organo Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

26.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (ove nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale (ove nominato), il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

26.8 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

26.9 - Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti al Consiglio di Amministrazione e ai membri del comitato esecutivo (se nominato). Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato) determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

27 - Comitato Esecutivo

E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel caso vi siano più vice presidenti, questi costituiscono, assieme al presidente, il comitato esecutivo.

I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2381 del codice civile. Tali poteri devono essere comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in apposito libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima seduta. Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo Amministrativo del proprio operato.

Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo Amministrativo, spetta al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consiliare.

28 - Amministratore Delegato

L'Organo Amministrativo può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge. L'amministratore delegato dura in carica tre anni ed alla scadenza può essere rinominato.

In particolare l'Organo Amministrativo può conferire all'Amministratore delegato poteri e deleghe per il raggiungimento degli scopi ed obiettivi della cooperativa.

L'amministratore delegato ha alle sue dipendenze personale della cooperativa e potrà curare l'esecuzione di quanto deliberato dagli organi sociali e dallo stesso deciso.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

Art. 29 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente ovvero all'Amministratore Unico. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 28 nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo della società, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei soci; sono fatte salve le disposizioni che richiedono la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Sindaco (od i membri del Collegio) resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine l'organo di controllo potrà, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiedere agli amministrazioni notizie, anche con riferimento a società collegate o controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

La revisione legale dei conti può essere affidata dall'assemblea all'organo di controllo, fatte salve le disposizioni che richiedono la nomina obbligatoria di un revisore legale.

Art. 31 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 del codice civile.

Art. 32 – Collegio arbitrale

32.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 32.2, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
 - le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
- La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

32.2 Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) con possibilità di rivalutazione annuale da parte dell'assemblea in base ai coefficienti Istat dell'esercizio di riferimento. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Il Collegio arbitrale è composto di tre membri tutti nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Qualora non si opti per la nomina del Collegio arbitrale da parte del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede la nomina potrà essere affidata ad un Ordine professionale e/o alla Camera arbitrale istituita presso un'Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della

costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

32.3 Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 33 - Scioglimento

33.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze stabilite nel presente statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

33.2 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34 - Disposizioni finali

34.1 La società non può modificare la propria natura di cooperativa. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

34.2 Direttore

L'Organo Amministrativo può nominare o revocare il Direttore Generale.

Al Direttore Generale risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.

Al Direttore Generale vengono attribuiti i seguenti compiti o mansioni:

- assumere e licenziare il personale dipendente;
- strategie di formazione e di aggiornamento del personale dipendente;
- esame e proposte strategico-politiche da sottoporre all'Organo Amministrativo ed alla
Assemblea;
- strategie di promozione e di mercato;
- pianificazione del lavoro dei settori (obiettivi, compiti, ruoli, ecc.) da realizzarsi almeno una volta ogni anno da presentarsi all'Organo Amministrativo;
- verifica organizzativa dei settori produttivi;
- verifica ed applicazione delle norme contrattuali;
- verifica ed applicazione del Regolamento Interno di cui alla legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- verifica e controllo sulla corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- convoca le riunioni dei responsabili di settore in base ai bisogni organizzativi e di programma emergenti dal lavoro dei vari cicli produttivi;
- è garante delle decisioni assunte dall'Organo Amministrativo;

- rappresenta la società in sede di contrattazione aziendale con le OO.SS. dei lavoratori;

- provvede all'acquisto e cessione di beni strumentali, necessari per l'esercizio dell'impresa,

fino al limite massimo stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo oltre al quale dovrà richiedere preventiva autorizzazione al medesimo Organo Amministrativo.

Al Direttore Generale, con apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno essere attribuiti o ridotti compiti e mansioni.

Il Direttore Generale, almeno ogni quattro mesi, dovrà predisporre una dettagliata relazione sui compiti a lui affidati.

La relazione dovrà essere discussa ed approvata dall'Organo Amministrativo in occasione di una convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dura in carica un anno salvo revoca per giusta causa. Il mandato conferito al Direttore Generale può essere rinnovato di anno in anno.

Il compenso annuo lordo del Direttore Generale viene stabilito al momento della stipula del contratto annuale.

34.3 Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti:

- l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se istituiti;
- le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società;
- le modalità di accesso dei soci sovventori (progetto da realizzare - durata del progetto
- remunerazione del capitale - ecc).
- le modalità di svolgimento per la raccolta dei prestiti sociali.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Cristina Sangiorgi - Takac' Ilonka - Minutolo Mirko
Luca Loria

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs
82/2005 che si rilascia per il deposito nel Registro Imprese.
Lucca, 21 Settembre 2022